

XV Metalli comuni e loro lavori

Note

1. Questa sezione non comprende:
 - a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215);
 - b) il ferro-cerio e altre leghe piroforiche (voce 3606);
 - c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche, delle voci 6506 o 6507;
 - d) le ossature di ombrelli e altri oggetti della voce 6603;
 - e) i prodotti del capitolo 71 (per esempio, leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o doppiati di metalli preziosi, minuterie di fantasia);
 - f) gli oggetti della sezione XVI (macchine e apparecchi; materiale elettrico);
 - g) le rotaie montate (voce 8608) e altri oggetti della sezione XVII (veicoli, navi, veicoli aerei);
 - h) gli strumenti e apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle di orologeria;
 - i) i pallini da caccia (voce 9306) e altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
 - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio, mobili, sommier, lampade e apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
 - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
 - m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne, i monopiedi, i bipiedi, i treppiedi e articoli simili e altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
 - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio, oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per «parti e forniture d'impiego generale» si intendono:
 - a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni, diversi dagli articoli appositamente concepiti per essere utilizzati esclusivamente come impianti nella medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la medicina veterinaria (voce 9021);
 - b) le molle e foglie di molle di metalli comuni, diverse dalle molle di orologeria (voce 9114);
 - c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310, nonché le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Nella nomenclatura per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalio, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio; il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il renio e il tallio.
4. Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.
5. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):
 - a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina in peso su ciascuno degli altri costituenti;
 - b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione quando il peso complessivo di questi metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
 - c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei ottenuti mediante fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
6. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento nella nomenclatura a un metallo comune, comprende pure le leghe classificate, in virtù della nota 5, con detto metallo.
7. Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni (compresi i lavori di materiali mescolati considerati come tali giusta le Regole generali interpretative), comprendenti due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola si considerano:

- a) la ghisa, il ferro e l'acciaio come un solo metallo;
- b) le leghe come costituite, per il loro peso complessivo, dal metallo di cui seguono il regime;
- c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8. In questa sezione, si intendono per:
- a) **Cascami e rottami:**
 - 1) tutti i cascami e rottami metallici;
 - 2) i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi.
 - b) **Polveri:**

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore al 90 % in peso.
9. Ai sensi dei capitoli 74 a 76 e 78 a 81, si intendono per:
- a) **Barre:**

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti a sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti a sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti a sezione «rettangolare modificata») eccede 1/10 della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, hanno subito una ulteriore lavorazione eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o lavori previsti altrove. Sono tuttavia da considerare come rame greggio della voce 7403, le barre da filo e le billette del capitolo 74 che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle in vergella o in tubi. Questa disposizione si applica «mutatis mutandis» ai prodotti del capitolo 81.
 - b) **Profilati :**

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati od ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, hanno subito una ulteriore lavorazione eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o lavori previsti altrove.
 - c) **Fili:**

i prodotti laminati, estrusi o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti a sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti a sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti a sezione «rettangolare modificata») eccede 1/10 della larghezza.
 - d) **Lamiere, nastri e fogli:**

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

 - in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non eccede 1/10 della larghezza;
 - in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori nominati altrove.

Le voci concernenti le lamiere, i nastri e i fogli comprendono in special modo le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio, scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o lavori previsti altrove.
 - e) **Tubi:**

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti a sezione trasversale a forma di quadrato, rettangolo, triangolo equilatero o poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali, interna ed esterna, abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali succitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.